

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un nuovo decreto legislativo per il sussidiamento
delle società di tiro in relazione all'esecuzione del tiro obbligatorio
fuori servizio e del tiro di sezione in campagna

(del 22 settembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 30 marzo 1963 la Federazione cantonale ticinese delle società di tiro ha presentato un'istanza, successivamente rinnovata, tendente ad ottenere la modifica del decreto legislativo 22 ottobre 1956 concernente lo stanziamento di un sussidio annuo a favore delle società di tiro per l'esecuzione dei tiri militari obbligatori fuori servizio e i concorsi di sezione in campagna.

Con l'istanza si chiede che il sussidio cantonale — fissato dal decreto nella misura di 1 franco per ogni tiratore che compie il tiro obbligatorio e per ogni tiratore che partecipa al consorzio di sezione in campagna — sia portato a 2 franchi per tiratore.

La motivazione della richiesta poggia sull'aumento continuo dei costi di esercizio cui le società di tiro devono far fronte, spese di amministrazione, compenso ai marcatori, rimessa in istato dei bersagli, ecc.

Per far fronte a queste spese le società ricevono dalla Confederazione un sussidio che è attualmente di Fr. 3,50 per tiratore partecipante al tiro obbligatorio e di Fr. 4,— per tiratore partecipante al concorso di sezione in campagna. A ciò devesi aggiungere la tassa sociale che ogni tiratore deve pagare alla società di tiro presso la quale compie il tiro obbligatorio o il tiro di sezione in campagna. L'importo di questa tassa varia nel nostro Cantone da un minimo di 3,— franchi e un massimo di 6,— franchi. La maggior parte delle società chiede una tassa di 4,—/5,— franchi annui.

L'aumento delle spese delle società è innegabilmente in continuo aumento. Basti rilevare che ai marcatori si devono oggi pagare fino a Fr. 4,50 all'ora.

Le società sono quindi portate a richiedere una maggiore partecipazione dei tiratori alle loro spese sotto forma di un ulteriore aumento delle tasse sociali. Ciò dovrebbe però essere evitato in quanto la grande maggioranza dei militi deve pagare questa tassa unicamente per poter adempiere ad un obbligo stabilito dalla legge federale sull'organizzazione militare.

Appare perciò giustificato l'aumento del sussidio cantonale nella misura chiesta dalla Federazione ticinese delle società di tiro con l'istanza del 1963: da Fr. 1,— a Fr. 2,— per tiratore.

Negli ultimi cinque anni il numero dei tiratori e l'importo dei sussidi è stato il seguente:

	<i>Tiro obbligatorio</i>	<i>Concorso di sezione in campagna</i>	<i>Sussidio totale</i>
— 1962	10.151	2.948	Fr. 13.099,—
— 1963	10.300	3.532	Fr. 13.832,—
— 1964	10.317	3.456	Fr. 13.773,—
— 1965	10.671	3.501	Fr. 14.172,—
— 1966	11.019	3.300	Fr. 14.319,—

L'aumento degli ultimi due anni è dovuto al fatto che l'obbligo del tiro, che con la vecchia organizzazione terminava con il 40.mo anno di età, ora è stato esteso fino al 42.mo anno compiuto.

Si deve pertanto calcolare che nei prossimi anni avremo in media :

- al tiro obbligatorio 11.500 tiratori
- al concorso di sezione in campagna 3.500 tiratori

Con la modifica proposta, la spesa per il sussidiamento dei tiri salirà quindi a circa Fr. 30.000,—, con un aumento di Fr. 15.000,—. La maggior spesa può essere accettata.

Non è invece possibile il versamento di un sussidio che permetta alla società di rinunciare alle tasse, come chiesto dall'on. Jelmini il 17 ottobre 1963 discutendosi in Gran Consiglio la gestione 1962 del Dipartimento militare. L'onere per il Cantone salirebbe infatti, per quanto detto sopra, a un importo tra i 60 mila e i 75 mila franchi annui.

Nessun Cantone conosce del resto un tale ordinamento. Solo Ginevra e Neuchâtel — con sussidi di Fr. 3,65 rispettivamente Fr. 4,50 per tiratore — impongono alle società di non prelevare una tassa superiore a un franco all'atto del tiro obbligatorio.

E' ancora da rilevare che il Ticino è anche per altre prestazioni tra i Cantoni che versano i maggiori contributi per il tiro. Basti citare le disposizioni per il sussidiamento delle piazze di tiro (decreto legislativo del 3 luglio 1961).

Per le ragioni esposte, vi chiediamo di dare la vostra adesione all'allegato disegno di nuovo decreto legislativo in materia, che sostituisce quello del 22 ottobre 1956.

Vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio annuo
a favore delle società di tiro, in relazione all'esecuzione del tiro
obbligatorio fuori servizio e del tiro di sezione in campagna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 settembre 1967 n. 1476 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Alle società di tiro è accordato un sussidio annuo di Fr. 2,— per ogni tiratore che compie gli esercizi obbligatori e per ogni tiratore che partecipa al concorso di sezione in campagna a 300 m.

Art. 2. — Il numero dei tiratori è stabilito in base ai rapporti ufficiali delle società di tiro.

Art. 3. — L'importo del sussidio è iscritto annualmente nel bilancio ordinario del Dipartimento militare.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso abroga il decreto legislativo sullo stesso oggetto del 22 ottobre 1956.

WYOMING

of the ... the ... of ...

...

...

...

...

...

...

...

...